

Per effetto del decreto ministeriale 140/2012 ma anche della riforma della professione

Avvocati, le nuove parcelle non tengono conto delle tariffe

Pagine a cura
 di ANTONIO CICCIA
 E DUILIO LUI

Un nuovo sistema dei compensi è retroattivo e si applica anche all'attività forense svolta prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 140/2012, che ha completato la manovra di abolizione delle tariffe professionali.

Vale anche per il rito sommario e il contratto professionale non esclude la distrazione del compenso, che deve essere comunque adeguato, a favore dell'avvocato.

Nei primi mesi di applicazione della norma, comunque, si sta assistendo a precisazioni giurisprudenziali su aspetti applicativi, ma anche ad autoregolamentazioni in sede locale, come ad esempio quella milanese. Per alcune attività, infatti, come per i procedimenti di ingiunzione, i parametri del dm 140/2012 prevedono una forbice molto ampia, con possibilità di trattamenti disomogenei.

Peraltro nel frattempo gli avvocati hanno una nuova legge professionale, definitivamente approvato dal Senato il 21 dicembre 2012, che sul tema delle tariffe rimescola le carte e che troverà piena attuazione con un futuro decreto ministeriale.

Vediamo comunque l'impatto operativo del decreto ministeriale 140/2012.

Distrazione dei compensi

Ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura civile il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

La disciplina relativa alla distrazione delle spese liquidate a favore del difensore, è applicabile anche dopo l'introduzione del regime dei parametri (dm n. 140/2012) e pur a fronte del primato dell'accordo tra professionista e cliente sull'entità del compenso spettante al primo. Infatti, la facoltà riconosciuta dalla disposizione in esa-

me al difensore della parte vittoriosa di soddisfare direttamente nei confronti del soccombente il proprio credito per la prestazione giudiziale è pienamente compatibile con l'esistenza di un accordo tra i primi due che abbia disciplinato tale profilo in modo difforme (Tribunale Verona, sentenza 16/10/2012).

In sostanza la cifra scritta nel contratto tra cliente e avvocato non vincola il giudice.

L'avvocato avrà interesse ad avere l'attribuzione diretta delle spese legali (la cosiddetta distrazione) nel caso in cui le somme liquidate dal giudice siano più alte di quelle previste nel contratto.

Retroattività a tranches

La liquidazione giudiziale degli onorari del difensore deve avvenire con riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale.

Questo significa che,

quanto ai parametri del dm 140/2012, gli stessi devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale del compenso avvenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte stata svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

In un caso specifico, il Tribunale ha applicato la tariffa professionale abrogata per l'attività relativa al primo grado di giudizio in quanto svolta e conclusa prima dell'entrata in vigore del dm 140/2012, mentre ha applicato i nuovi parametri per la liquidazione del compenso relativo al giudizio di appello ancora pendente (Tribunale Verona, sentenza 16/10/2012)

Adeguatezza

Secondo la cassazione il compenso ha natura di

corrispettivo unitario e riguarda l'opera professionale complessivamente prestata, tenendo comunque presente il principio di adeguatezza del compenso (espressamente previsto dall'articolo 2233 del codice civile), nonché sul piano deontologico dall'articolo 43, canone secondo, del Codice deontologico forense (Cass. civ. Sez. unite, 12/10/2012, n. 17406)

Rito sommario

I parametri ministeriali approvati con il decreto 140/2012 del Ministero della giustizia, sono applicabili in via analogica anche alla liquidazione delle spese per il rito sommario, in cui potrà essere omessa la liquidazione del compenso concernente la fase decisoria qualora manchi la distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria (Tribunale Monza, sentenza 30/9/2012).

Autoregolamentazione

Il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012,

ha determinato di parametri per la liquidazione giudiziale delle spese legali. Le norme e le cifre lasciano ampi spazi discrezionali soprattutto nei casi in cui per una attività si prevedono fasce molto larghe.

Ad esempio per i decreti ingiuntivi si prevedono solo tre scaglioni: il primo arriva fino a euro 5.000 e prevede un compenso da 50 a 700 euro; il secondo va da euro 5.001 a euro 500.000 con una forbice dei compensi tra 400 a 2.000 euro e il terzo scaglione va da euro 500.001 a euro 1.500.000 con compensi da 1.000 a 2.500 euro.

Per evitare disparità di trattamento l'Ordine degli avvocati di Milano in collaborazione e in accordo con le autorità giudiziarie ha provveduto a elaborare alcune tabelle quali criteri indicativi per un'equa e omogenea liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali.

Le fasce per i decreti ingiuntivi diventano dieci e sono maggiormente articolate per fasce di valore del procedimento.

© Riproduzione riservata

La riforma fissa per legge 6 modi di determinare i compensi

Stop al patto di quota lite, ma per il resto il compenso professionale sarà stabilito liberamente tra cliente e avvocato. Solo nel caso in cui le parti non si siano contrattualmente vincolate scatteranno parametri ministeriali (che il dm 140/2012 prevede solo per l'ipotesi di liquidazione giudiziale). Torna il diritto al rimborso delle spese forfetarie e il consiglio dell'ordine potrà tentare una conciliazione tra avvocato e cliente che litigano sui compensi professionali

Questa la struttura dei compensi dell'avvocato disegnata dalla riforma dell'ordinamento forense, approvata dal parlamento il 21 dicembre 2012.

Ma vediamo i dettagli.

Il compenso spettante al professionista sarà pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Questo significa che potrà essere stabilito con un accordo verbale e che comunque l'avvocato ha diritto al compenso anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna specifica pattuizione.

La legge precisa quali possono essere alcune modalità tecniche di determinazione contrattuale dei compensi: 1) a tempo, 2) in misura forfettaria, 3) per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, 4) in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della

prestazione, 5) per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, 6) a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

Si tratta di tecniche che peraltro possono essere usate già oggi.

L'unico limite è il divieto di patto di quota lite: sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Una cosa è il compenso, altra cosa è l'utilità che si può trarre dalla causa.

Torna, poi, il rimborso spese forfetarie: la riforma forense prevede, infatti, che oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima sarà determinata dal decreto ministeriale sui compensi.

La riforma conferma la situazione attuale nella parte in cui attribuisce al professionista l'obbligo di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico,

fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Il preventivo delle spese legali non è obbligatorio, ma facoltativo: a richiesta l'avvocato è tenuto a comunicare in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

Se le parti non hanno pattuito per iscritto la misura dei compensi si applicherà un decreto ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale forense, da utilizzare anche in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni d'ufficio previste dalla legge.

Se, infine, avvocato e cliente litigano sui compensi, ciascuno di essi potrà rivolgersi al consiglio dell'ordine per un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. L'avvocato potrà quindi chiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il suo onorario.

© Riproduzione riservata

Il preventivo è già norma tra gli studi d'affari

I contratti comprensivi della clausola sul compenso sono ormai la norma, sulla pubblicità del prezzario ognuno si comporta in maniera diversa, mentre resiste la «vecchia» nota spese. Un giro d'orizzonte tra gli studi d'affari rivela che le ultime normative sui compensi, e da ultima la legge professionale approvata il 21 dicembre scorso, hanno modificato solo in piccola parte il loro modo di rapportarsi ai clienti. Un po' perché alcune attività erano già in voga prima che fossero previste in maniera prescrittiva dalle norme (considerato che la clientela aziendale da sempre è abituata a chiedere

informazioni sui costi) e per il resto alla luce della congiuntura negativa, che spinge i clienti a chiedere maggiori informazioni. Dopo l'emanazione del decreto n. 140 del 20 luglio 2012, per il professionista è ormai indispensabile che il mandato professionale contenga anche l'accordo sul compenso. I parametri previsti dalle norme vengono comunque applicati dal giudice solo in caso di mancato accordo tra le parti sul compenso stesso. Qualora il professionista sia in grado di dimostrare che tra le parti era stato raggiunto un accordo sul compenso, il giudice non potrà che prenderne atto e liquidare il compenso sul-

la base dell'accordo sottoscritto. Fatto sta che tra gli studi d'affari la clausola non costituisce affatto una novità, bensì la norma, già da diversi anni. L'unica innovazione è costituita dalla parte informativa relativa all'assicurazione Rc professionale. Il quadro si fa più frastagliato quando si passa a esaminare la politica degli studi in merito al prezzario: a fronte di realtà che si sono date dei parametri precisi, ve ne sono altre che adottano range per l'identificazione del prezzo (ad esempio tariffe orarie divise per seniority del professionista), lasciando comunque al singolo avvocato la definizione del prezzo preciso.

PARCELLE E PREVENTIVI, I PROFESSIONISTI RACCONTANO COSA FANNO GIÀ OGGI

PROFES SIONISTA	STUDIO LEGALE	DOPO IL DPR, FATE FIRMARE UN CONTRATTO COMPRESIVO DELLA CLAUSOLA SUL COMPENSO?	ESISTE UN PREZZARIO DELLO STUDIO?	IL PREZZARIO VIENE PUBBLICIZZATO?	IL CLIENTE RICEVE UN PREVENTIVO SCRITTO?	PRODUCETE IL PREVENTIVO IN GIUDIZIO AL POSTO DELLA NOTA SPESE?
Franco Toffoletto	Toffoletto De Luca Tamajo e Soci	Sì, viene fatto da anni	Sì, viene fatto anni	Non viene pubblicizzato	Sì, da anni	La nota spese non è sorpassata, ma è richiesta dal codice di procedura civile. Oggi si fa adesso è una sintesi di quanto previsto in precedenza
Vittorio Nosedà	Nctm	Sì, da sempre. Le recenti normative non hanno di fatto modificato i contratti, se non per la parte informativa relativa all'assicurazione Rc professionale.	Sì	Lo studio mette a disposizione della clientela un ventaglio di modalità di fatturazione. L'obiettivo è dar vita a rapporti di lungo corso, evitando incarichi mordi e fuggi	Possibilità di scelta tra contratti annuali, con fatturazione mensile oppure progetti specifici	
Christian Faggella	La Scala	Lo studio ha sempre fornito il preventivo: in alcuni casi prevedeva un range minimo/massimo (laddove l'attività era suscettibile di essere predeterminabile solo in parte) o una cifra precisa (per attività più facilmente prevedibili). Oggi gli accordi contengono una clausola specifica per i compensi	Esistono tariffe «medie» di studio (ad esempio tariffe orarie distinte per partner e associate), che però vengono di volta in volta adattate sia al cliente, sia alle caratteristiche specifiche dei mandati	Lo studio non pubblicizza in maniera indistinta le tariffe, ma le comunica al cliente in sede di acquisizione del mandato. Con la clientela istituzionale che si affida allo studio per una serie di mandati aventi caratteristiche omogenee vengono stipulati accordi-quadro che contengono un service level agreement per i vari aspetti del rapporto tra le parti	Sì	Lo studio continua a depositare in giudizio la nota spese per quanto riguarda la condanna alla refusione delle spese legali a carico di controparte
Vincenzo Acquafredda	Trevisan & Cuonzo	Sì	No. È prevista un'indicazione delle modalità con cui di volta in volta può essere eseguita la parcellazione		Dopo aver concordato le modalità di parcellazione da applicare, lo studio fa sottoscrivere ai clienti una lettera di incarico in cui viene indicato il preventivo dei costi concordato	Dopo la riforma non è più possibile depositare la nota spese calcolata in base alle vecchie tariffe. Occorre depositare il preventivo, calcolato in base ai parametri pattuiti con i clienti, per evitare che l'autorità giudicante liquidi al professionista un compenso inferiore a quello pattuito con i clienti
Damiano Lipani	Lipani & Partners	Lo faceva anche prima	Sì	No, viene comunicato in via preventiva ai clienti	Sì, anche quando non lo richiede	A oggi lo studio ha ritenuto di non depositare in giudizio né gli incarichi, né i preventivi con i propri clienti
Franco Vigliano	Ashurst	È prevista, come politica comune a tutto il network internazionale, una lettera di incarico sottoscritta	Sì, tariffazione oraria che varia in base alla seniority del professionista	Viene comunicato ai clienti		
Gianluigi Serafini	LS-LexJus	Il preventivo era la norma anche in passato	Esiste un tariffario di massima con un costo orario	No, in quanto è un punto di riferimento interno che ogni partner utilizza nel momento in cui propone il	Sì	Sì
Olimpio Stucchi	Lablaw	Sì. È interesse anche dall'avvocato stabilire in forma scritta il compenso dell'attività professionale	All'interno sono state concordate tariffe standard, ma la definizione esatta è lasciata alla relazione con il singolo cliente	No	I clienti non chiedono un preventivo scritto. Una volta definito il perimetro di attività e lavoro si decide il compenso, che viene indicato in un accordo scritto	Il tema va discusso, deciso e approvato con il cliente